



Provincia della Spezia  
M.O.V.M.  
per attività partigiana



### **Un' ulteriore opportunità:**

**Il Tirocinio Formativo e di Orientamento  
(art. 18 L. 24 giugno '97 n. 196; D.M. n. 142/1998  
Approvato dalla Commissione Provinciale Tripartita,  
Determinazione Dirigenziale Delegata n. 569 del 22/12/2008)**

La Provincia della Spezia, è lieta di informare che il Centro per l'Impiego mette a disposizione delle aziende un ulteriore strumento per l'acquisizione di professionalità specifiche: il tirocinio.

### **Cos'è il tirocinio?**

E' un'esperienza formativa e/o di orientamento al lavoro realizzata presso un'azienda, concordata tra l'azienda stessa (Soggetto ospitante), il tirocinante ed la Provincia - Centro per l'Impiego (Soggetto promotore), che consente:

- all'azienda, di formare direttamente i profili professionali di cui necessita, di far conoscere a persone motivate la cultura, la struttura ed il funzionamento dell'azienda al fine di facilitare l'inserimento di nuove leve: l'azienda potrà utilizzare il tirocinio per verificare le capacità di possibili nuovi collaboratori senza l'impegno formale ad assumere.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, non comporta obblighi di assunzione, sia l'azienda che il tirocinante possono motivatamente interrompere, in forma scritta, il percorso in qualsiasi momento, l'azienda può quindi anche provare il tirocinante, a condizione però che sia salvaguardato dal primo all'ultimo giorno, il carattere di servizio formativo previsto dal progetto formativo concordato con il tirocinante ed il soggetto promotore. Il tirocinio, inoltre, non conferisce diritti all'acquisizione di un corrispettivo, sarà il Soggetto ospitante a valutare l'opportunità di corrispondere un eventuale "rimborso spese", restando a carico dell'azienda soltanto l'obbligo della copertura INAIL e l'assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi);

- al tirocinante, di effettuare scelte professionali in base ad una conoscenza diretta del mondo del lavoro, arricchendo il proprio curriculum vitae ed aumentando la propria occupabilità grazie alle competenze acquisite in azienda. Al termine del percorso infatti l'azienda rilascerà al tirocinante un atto certificativo (*vedi* "Scheda di valutazione finale del tirocinante"), contenente le attività formative svolte e le competenze acquisite.

### **Quali sono i soggetti coinvolti?**

Nell'attivazione di un tirocinio sono tre i soggetti coinvolti:

1. La Provincia della Spezia - Centro per l'Impiego;
2. Azienda pubblica o privata, con sede legale e/o operativa in Provincia della Spezia, che non abbia proceduto nei 6 mesi antecedenti la richiesta di tirocinante, a licenziamenti per riduzione di personale e/o apertura di CIGS di dipendenti con qualifiche identiche a quelle degli aspiranti tirocinanti e che garantisca presso la sua sede la presenza di un "Tutor aziendale". Rientrano nel concetto di azienda gli studi professionali iscritti alla Camera di Commercio in forma associata, restano esclusi i singoli professionisti;

3. Tirocinante: persona disoccupata o inoccupata che abbia già assolto (o sia stata prosciolta) dall'obbligo scolastico o, se occupata ad orario ridotto, compatibilmente con gli orari. Per i soggetti minorenni occorre la firma di chi esercita la patria potestà.

I tirocini sono possibili anche per extracomunitari, se in regola con il permesso di soggiorno.

### **Come si attiva un tirocinio?**

Le aziende interessate possono rivolgersi al Centro per l'Impiego comunicando il proprio interesse al Referente per i tirocini del Servizio Imprese.

Per attivare un tirocinio l'azienda deve elaborare un progetto formativo e/o di orientamento detto "Convenzione di Tirocinio", che può riferirsi ad un tirocinante già segnalato dall'azienda stessa oppure individuato avvalendosi del servizio di incrocio domanda/offerta del Centro per l'Impiego (in questo caso occorre compilare la "Scheda azienda per la ricerca di personale" reperibile anch'essa nel portale sotto indicato. Nel progetto sono indicati tempi, modalità di svolgimento ed obiettivi del tirocinio. La modulistica è reperibile presso il Centro per l'Impiego o scaricabile dal sito Internet: [www.lavoro.laspezia.it/aziende.html](http://www.lavoro.laspezia.it/aziende.html).

La Convenzione, debitamente compilata, viene sottoscritta dal Soggetto ospitante, dal Soggetto promotore e dal tirocinante.

L'azienda dovrà inoltre provvedere alle comunicazioni obbligatorie per via telematica almeno il giorno antecedente l'inizio del tirocinio.

L'esperto del Centro collaborerà con azienda e tirocinante alla progettazione dell'esperienza, ne garantirà il monitoraggio per tutto lo svolgimento ed offrirà inoltre consulenza circa gli adempimenti obbligatori.

### **Il Servizio è gratuito.**

L'azienda dovrà concordare la data di inizio e di fine del tirocinio con il Referente tirocini del Centro per l'Impiego oltre che, naturalmente, con il tirocinante. A tal fine si invita il Tutor aziendale a presentarsi al Centro per l'Impiego per la consegna della Convenzione firmata, in quattro copie, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data presunta di inizio tirocinio al fine di garantire l'espletamento delle pratiche necessarie. In ogni caso la decorrenza non potrà essere antecedente alla data di approvazione del tirocinio con determinazione provinciale.

### **Qual'è la durata massima di un tirocinio?**

La durata del progetto di tirocinio è commisurata alle conoscenze e abilità che il tirocinante dovrà fare proprie e a quelle che già possiede.

In ogni caso la durata massima del tirocinio non potrà essere superiore a:

- a) **1 mese**, per studenti frequentanti la scuola secondaria e allievi degli Istituti professionali di Stato;
- b) **3 mesi**, per lavoratori disoccupati o inoccupati il cui progetto formativo è facilmente apprendibile;
- c) **4 mesi**, per lavoratori disoccupati o inoccupati il cui progetto formativo è di livello medio;
- d) **6 mesi**, per lavoratori disoccupati o inoccupati il cui progetto formativo è di livello alto (per esempio laureati impiegati in quanto tali);
- e) **12 mesi**, per soggetti svantaggiati (L. n.381/91 e art.1 L. n.193/00, quali invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione);
- f) **24 mesi**, per soggetti portatori di handicap (L. n. 104/92).

La proroga è ammessa nei limiti massimi di durata sopra specificati.

In ogni caso le aziende, raggiunto il numero massimo di tirocini ammissibili, come sopra specificato, non possono richiederne altri se non è trascorso almeno un anno dal termine del primo tirocinio avviato, salvo i casi di interruzione del percorso da parte del tirocinante nel periodo coincidente con la prima metà della sua durata o di assunzione/conferimento d'incarico lavorativo del tirocinante o di comunicazione da parte dell'azienda relativa al suo impegno di trovare una collocazione al tirocinante.

### **Qual'è il numero massimo di tirocinanti ammissibili?**

- per aziende senza dipendenti assunti a tempo indeterminato: un tirocinante, a condizione che l'attività aziendale sia iniziata da non più di 12 mesi, il titolare dell'azienda lavori in essa e svolga egli stesso le funzioni di tutor;
- per aziende con numero di dipendenti, assunti a tempo indeterminato, da uno a cinque: un tirocinante;
- per aziende con numero di dipendenti, assunti a tempo indeterminato, da 6 a 19: due tirocinanti;
- per aziende con numero di dipendenti, assunti a tempo indeterminato, superiore a 19: nella misura massima del 10% dei dipendenti.

Le aziende stagionali che operano nel settore turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possono comunque usufruire dei tirocini a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio dei tirocini e di concludersi successivamente alla conclusione dei medesimi. In tali casi il numero dei lavoratori a tempo determinato viene computato ai fini del calcolo delle soglie sopra indicate.

Le piccole imprese in cui sono occupati in via continuativa soci e/o collaboratori familiari, possono utilizzare un tirocinante a condizione che in allegato alla convenzione di tirocinio sia esplicitato, in una dichiarazione specifica prodotta dal datore di lavoro, che trattasi di impresa priva di lavoratori dipendenti, costituita con soci /o collaboratori.

(Si precisa che la definizione di piccola impresa non è da intendersi ai sensi del decreto 18 aprile 2005, recettivo della disciplina comunitaria 2003/361/CE).

*Per ulteriori informazioni potrà rivolgersi al:*

#### **Centro per l'Impiego della Spezia - Servizio Imprese**

Via XXIV Maggio, 22 -19100 La Spezia

Referente tirocini: dott.ssa Sonia Cocchi

tel. 0187/779354-56

fax: 0187/779342-3

e-mail: [provsp.cocchi@provincia.sp.it](mailto:provsp.cocchi@provincia.sp.it)

tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,30.